

Rifiuti, stretta sulla gestione

Sotto la disciplina Raee tutti i grandi elettrodomestici

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Stretta sulla gestione dei rifiuti elettronici, spinta sul riciclo delle pile a fine vita, inasprimento delle responsabilità per danni ambientali, allargamento delle industrie sotto il controllo previsto dalle stringenti regole su emissioni industriali (c.d. «Ippc») e prevenzione degli incidenti rilevanti («Seveso»). Queste le rilevanti novità ambientali previste dalle due nuove «Legge comunitarie» licenziate in via definitiva dal Parlamento lo scorso 31/7/2013. Novità che saranno però tradotte sul piano operativo in tempi diversi: immediatamente quelle previste dalla «Legge europea».

Aee e Raee. In materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee») e relativi rifiuti (c.d. «Raee») le prime novità sono quelle previste dalle norme della «Legge europea» che riscrivono il dlgs 151/2005 e il dm 65/2010. Mediante ritocchi all'allegato 1B del dlgs 151/2005 il Legislatore riconduce sotto la disciplina dei Raee tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni, i condizionatori d'aria e i test di fecondazione. Con la riformulazione del dm 65/2010 viene invece allargato il sistema semplificato di raccolta e trasporto dei Raee ai centri di trattamento da parte dei distributori di nuove apparecchiature. Le già previste semplificazioni ambientali saranno infatti assicurate per raggruppamenti e trasporti di Raee oltre i volumi massimi attualmente previsti. Ancora, realizzazione e gestione dei citati centri di raccolta potranno essere effettuati nelle strutture che rispettano i criteri autorizzatori generali ex dlgs 152/2006 in alternativa a quelli specifici ex dm 8 aprile 2008. La «legge di delegazione europea» apre invece la strada all'attuazione delle due nuove direttive in materia di «Aee» e «Raee»: rispettivamente la 2011/65/Ce e la 2012/19/UE. Il recepimento della direttiva 2011/65/Ce su fabbricazione di nuove Aee darà attuazione a tre novità imposte dal Legislatore comunitario: allargamento della definizione di Aee a qualsiasi apparecchiatura che dipende da correnti elettriche o campi elettromagnetici per espletare «almeno una» delle funzioni previste e ai relativi pezzi di ricambio; divieto di utilizzo nella fabbricazione di Aee delle sostanze pericolose già bandite dalla «disciplina Reach» sulle sostanze chimiche (regolamento Ce n. 1907/2006); obbligo per fabbricanti, importatori e distributori di garantire l'accesso alla documentazione tecnica delle apparecchiature commercializ-

zate. Con il recepimento della direttiva 2012/19/UE arriverà invece l'obbligo di ritiro gratuito delle Aee usate da parte dei distributori di nuove apparecchiature domestiche passerà dall'attuale sistema «one on one» a quello «one on zero». Ma solo per i negozi al dettaglio con superficie di vendita uguale o superiore ai 400 metri quadrati che non riusciranno a dimostrare l'esistenza di regimi di raccolta alternativa altrettanto efficaci e comunque solo in relazione ai Raee provenienti da nuclei domestici di «piccolissime dimensioni». Sempre con il recepimento della nuova direttiva Raee arriverà altresì l'aumento delle percentuali minime di raccolta

differenziata e di recupero di rifiuti da assicurare a livello nazionale, che dovranno salire dalle attuali 70-80 all'85%.

Pile e relativi rifiuti. Attraverso la rivisitazione del dlgs 188/2008 (di recepimento direttiva 2006/66/Ce) la «Legge europea» accelera sul riciclaggio delle batterie a fine vita. Sarà innanzitutto permesso alle imprese di effettuare il riciclaggio di pile ed accumulatori a fine vita fuori del territorio nazionale e comunitario, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sul trasporto internazionale di rifiuti. Ancora, potranno andare in discarica solo i residui di rifiuti di batterie preventivamente

sottoposti ad operazioni di riciclaggio. Infine, l'apposizione del simbolo recante l'obbligo di conferimento in raccolta differenziata.

Danno ambientale. Tre i punti di intervento della «Legge europea» mediante la riformulazione del dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale»): ridefinizione dei criteri di imputazione della responsabilità; eliminazione dell'equivalenza tra «bonifica» e «risarcimento»; limitazione della possibilità del risarcimento «per equivalente patrimoniale». Sotto il primo profilo vengono ora previste due differenti categorie di soggetti: da un lato coloro che svolgono una delle attività a elevato rischio previste dall'allegato

Cosa prevede la nuova «Legge europea»

Materia	Novità	Strumento
Aee e Raee	<ul style="list-style-type: none"> Allargamento campo applicazione disciplina Aee: a tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni; a condizionatori d'aria; test di fecondazione. Ampliamento semplificazioni gestione Raee per venditori Aee: regime burocratico «light» per deposito e trasporto di maggiori volumi di rifiuti rispetto agli attuali. Flessibilità centri di raccolta Raee: realizzazione e gestione anche in base alle sole regole generali ex dlgs 152/2006. 	Modifica diretta del dlgs 151/2005 e del dm 65/2010
Pile e relativi rifiuti	Maggior riciclo: riciclaggio dei rifiuti consentito anche fuori del territorio nazionale e comunitario. In discarica solo residui di rifiuti preventivamente sottoposti a riciclaggio.	Modifica diretta del dlgs 188/2008
Danno ambientale	Ridefinizione criteri imputazione responsabilità: «presunzione» di responsabilità per chi svolge attività ad alto rischio. Eliminazione equiparazione bonifica/risarcimento: la bonifica non varrà più ad escludere l'obbligo di risarcimento del danno ambientale. Limitazione risarcimento «per equivalente patrimoniale»: possibile solo in caso di omesso ripristino, dietro azione del Minambiente.	Modifica diretta del dlgs 152/2006

Cosa prevede la nuova legge di delegazione Ue

Materia	Novità	Strumento
Aee e Raee	<ul style="list-style-type: none"> Allargamento regole Aee: a qualsiasi apparecchiatura che dipende da correnti elettriche. Obbligo di ritiro gratuito Raee «one on zero»: salvo eccezioni, i venditori di Aee nuove dovranno ritirare l'usato del consumatore anche senza acquisto di prodotto equivalente 	Delega recepimento: <ul style="list-style-type: none"> direttiva 2011/65/Ce (Aee); direttiva 2012/19/UE (Raee)
Controllo emissioni industriali (Ippc)	Espansione disciplina «Ippc»: mediante applicazione delle regole a nuove tipologie di impianti	Delega recepimento direttiva 2010/75/UE
Prevenzione incidenti rilevanti (c.d. disciplina «Seveso»)	Nuove industrie sotto controllo: allargamento della disciplina mediante inclusione di 14 nuove sostanze nell'elenco di quelle che fanno scattare obblighi di prevenzione	Delega recepimento direttiva 2012/18/UE

5, Parte VI del dlgs 152/2006 e dall'altro coloro che svolgono attività diverse. I soggetti appartenenti alla prima categoria rispondono dei danni ambientali in base ad una sorta di «presunzione di responsabilità», responsabilità comunque superabile fornendo prova del «fatto del terzo», del caso fortuito o della forza maggiore. Gli altri soggetti saranno invece chiamati a rispondere del danno ambientale solo qualora si dimostri la sussistenza del dolo o della colpa. Sotto il secondo profilo, invece, l'effettuazione o il semplice avvio della bonifica dei siti inquinati non varrà più a escludere a carico del responsabile l'obbligo di risarcimento del danno ambientale. Infine, sotto il terzo profilo, il danno cagionato da soggetti che svolgono attività ad alto rischio non potrà più essere risarcito «per equivalente economico», ma solo in forma specifica tramite il ripristino della situazione precedente.

Controllo emissioni industriali («Ippc»). La delega per l'attuazione dell'ultima direttiva 2010/75/Ce sull'«Ippc» comporterà un allargamento delle imprese obbligate all'adozione delle «migliori tecniche disponibili» nell'abbattimento dell'inquinamento per poter svolgere la propria attività. Con il recepimento della direttiva 2010/75/Ce la disciplina «Ippc» sarà infatti estesa agli impianti di combustione di potenza termica compresa tra 20 e 50 Mw, agli impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti di legno, alle imprese di produzione dei pannelli a base di legno. Il recepimento della direttiva 2010/75/Ce aprirà altresì le porte alle nuove e future citate «migliori tecniche disponibili» che l'Ue approverà sulla base di parametri di tutela ambientale più elevati.

Prevenzione incidenti rilevanti («Seveso»). Con la delega al recepimento della direttiva 2012/18/UE sul «controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» si avvicina invece l'allargamento degli impianti sottoposti alla rigida disciplina e l'ampliamento degli adempimenti di prevenzione a carico dei relativi gestori. L'allargamento del campo di applicazione scatterà con l'inclusione di 14 nuove sostanze nell'elenco di quelle che obbligano chi le gestisce all'adozione delle precise misure di prevenzione degli incidenti industriali rilevanti. L'upgrade degli obblighi per i gestori sarà invece effetto della maggiore analiticità richiesta dalla nuova direttiva nella documentazione comprovante l'effettuata attività di prevenzione.